

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO DELL'EMILIA-ROMAGNA

ART. 1 (FINALITÀ E PRINCIPI)

1. Con le presenti disposizioni viene regolamentata la raccolta dei funghi epigei, per la salvaguardia e il mantenimento degli ambienti di produzione, per la loro valorizzazione come risorsa locale, consentendone la raccolta secondo forme compatibili con gli usi tradizionali e in base a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente:
 - Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;
 - Legge 23 agosto 1993, n. 352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
 - Legge Regionale 24 gennaio 1977, n. 2 “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale. Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”;
 - dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;
 - Legge Regionale 2 aprile 1996 n. 6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993”;
 - Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali”;
 - Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;
 - Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema Regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”;
 - Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”
2. Per tutto quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa nazionale e regionale in vigore.

ART. 2 (AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE)

1. L'area interessata in cui si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento è quella del Parco e sue aree contigue così come definita dai Piani Territoriali di Stazione del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna (di seguito Parco) vigenti.
2. La raccolta è vietata nelle aree classificate come "*Zona A di protezione integrale*" di cui ai Piani Territoriali di Stazione vigenti.
3. Sulla base dell'art. 7, comma 2 della LR 6/1996, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po (di seguito Ente di gestione) può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla raccolta nelle altre zone a parco.
4. La raccolta è comunque sempre vietata nelle seguenti Riserve Naturali dello Stato, di cui alla planimetria dell'Allegato 1 al presente Regolamento:
 - R.N.I. Bassa dei Frassini-Balanzetta (D.M. 26/07/1971);
 - R.N.Z. Sacca di Bellocchio (D.M. 09/02/1971);
 - R.N. Bosco della Mesola (D.M. 13/07/1977);
 - R.N. Pineta di Ravenna (D.M. 13/07/1977);
 - R.N. Po di Volano (D.M. 13/07/1977);
 - R.N.P.AN. Salina di Cervia (D.M. 31/01/1979);
 - R.N.O. Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano (D.M. 05/06/1979);
 - R.N.Z. Sacca di Bellocchio II (D.M. 05/11/1979);
 - R.N.P.AN. Destra Foce fiume Reno (D.M. 30/09/1980);
 - R.N.Z. Sacca di Bellocchio III (D.M. 16/03/1981);

- R.N.O. Foce fiume Reno (D.M. 16/03/1981);
 - R.N.P.AN. Dune ed isole della Sacca di Gorino (D.M. 18/11/1982);
 - R.N.O. Duna costiera di Porto Corsini (D.M. 15/04/1983).
5. La raccolta è altresì sempre vietata nelle seguenti aree, identificate con il nome di "oasi" nella planimetria di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento:
- Punte Alberete;
 - Valle della Canna;
 - Riserva naturale di Cervia.

ART. 3 (AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA)

1. L'autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei avviene tramite il rilascio di un tesserino per singolo raccogliitore, ed è consentita sul territorio interessato dal Parco e sue aree contigue.
2. I tesserini autorizzativi, realizzato sulla base di un modello-tipo assunto dalla Regione Emilia-Romagna, presentano le seguenti specifiche:

| TIPOLOGIA | SIGLA/COLORE | COSTO | VALIDITÀ |
|-------------|------------------|-----------|----------------------------------------|
| GIORNALIERO | g/fucsia | 4,50 euro | giorno di rilascio |
| SETTIMANALE | s/giallo | 11 euro | sette giorni dalla data di rilascio |
| MENSILE | m/celeste | 21 euro | un mese dalla data di rilascio |
| SEMESTRALE | sm/viola-marrone | 52 euro | sei mesi dalla data di rilascio |

3. Il tesserino autorizzativo è nominativo e strettamente personale.
4. Ai cittadini residenti nei Comuni del Parco, che ne facciano richiesta, potrà essere rilasciato un tesserino autorizzativo con validità semestrale a costo agevolato che consente la ricerca e raccolta dei funghi epigei spontanei esclusivamente all'interno del territorio del Parco e sue aree contigue; pertanto, al momento della richiesta, sarà necessario accertare lo stato di residenza attraverso un documento d'identità in corso di validità:

| TIPOLOGIA | SIGLA/COLORE | COSTO | VALIDITÀ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------|
| SEMESTRALE PER RESIDENTI (1° semestre) | smr/ viola-marrone- azzurro | 15 euro | dal 01/01 al 30/06 |
| SEMESTRALE PER RESIDENTI (2° semestre) | smr/ viola-marrone-verde | 15 euro | dal 01/07 al 31/12 |

5. Ai minori di anni quattordici è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito.
6. Ai sensi dell'art. 10 "Agevolazioni" della LR 6/1996, ai coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunali, comunelli e le altre forme similari, nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi, è previsto, a richiesta, il rilascio di un tesserino gratuito di riconoscimento conforme al modello assunto dalla Regione Emilia-Romagna. Il tesserino viene rilasciato dall'Ente di gestione, dietro presentazione di titolo di proprietà, di disponibilità o mediante autocertificazione resa ai sensi di legge; potrà essere rilasciato anche ai componenti del nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo. Il tesserino di riconoscimento abilita alla raccolta solamente entro i terreni condotti:

| TIPOLOGIA | SIGLA/COLORE | COSTO |
|------------------|---------------------|--------------|
| AGEVOLATO | r/verde | gratuito |

7. Il Comitato Esecutivo dell'Ente di gestione potrà determinare eventuali variazioni dei costi delle diverse tipologie di tesserini autorizzativi per la raccolta dei funghi epigei.
8. Il numero di tesserini autorizzativi rilasciati viene stabilito dall'Ente di gestione, in base ad esigenze di salvaguardia ambientale, stimandone il numero complessivo, in prima attuazione, in n. 1500.

ART. 4 (RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA)

1. Il rilascio delle diverse tipologie di tesserino autorizzativo spetta all'Ente di gestione, che si potrà avvalere della collaborazione dei Comuni/Unioni dei Comuni del territorio, subordinatamente al versamento del corrispettivo stabilito da parte del richiedente.
2. Per una più capillare distribuzione, l'Ente di gestione potrà avvalersi anche di pubblici esercizi operanti sul territorio anche nelle giornate festive e in orari più ampi rispetto a quelli degli uffici pubblici, previa stipula di apposita convenzione, e secondo le seguenti modalità:
 - a) il titolare/gestore del pubblico esercizio distribuirà personalmente o tramite persona di fiducia, ai richiedenti, i tesserini autorizzativi per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Qualora, per qualsiasi motivo o impedimento, esso non sia in grado di eseguire, anche temporaneamente, l'attività in oggetto, ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ente di gestione. La distribuzione dei tesserini non può essere ceduta o affidata, anche temporaneamente, a terzi;
 - b) allo stesso titolare/gestore, sarà consegnato un congruo numero di tesserini autorizzativi nelle varie tipologie, per la distribuzione al pubblico al prezzo prestampato sui tesserini stessi;
 - c) il titolare/gestore si impegna a distribuire i tesserini nel proprio esercizio e negli orari di apertura al pubblico, a compilarli diligentemente in ogni parte secondo le istruzioni impartite e a riscuoterne il corrispettivo di pagamento;
 - d) l'Ente di gestione, oltre a provvedere a pubblicizzare il nome del pubblico esercizio, quale punto di riferimento per l'acquisto delle autorizzazioni in oggetto, corrisponderà al titolare/gestore la somma complessiva onnicomprensiva di 1,033 euro oltre IVA per ogni tesserino venduto (indipendentemente dalla tipologia), da liquidarsi a seguito di presentazione di regolare fattura, entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
 - e) il rischio derivante dalla perdita dei tesserini, anche dovuta a furto, incendio o altro, è a carico esclusivo del titolare/gestore del pubblico esercizio;
 - f) l'Ente di gestione, si riserva la facoltà di revocare la convenzione con effetto immediato e senza preavviso, in caso di inadempienze e/o irregolarità da parte del titolare/gestore rispetto alle modalità sopra riportate;
 - g) il titolare/gestore si impegna a effettuare la rendicontazione del numero di tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciati, suddivisi in base alla tipologia, e a versare sul c/c dell'Ente di gestione, improrogabilmente entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'intera somma ricavata dalla distribuzione degli stessi, restituendo contestualmente all'Ente stesso anche le matrici di quelli venduti.
3. Anche i singoli Comuni/Unioni dei Comuni, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, dovranno effettuare la rendicontazione in merito al numero dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei spontanei rilasciati, suddivisi in base alla tipologia, e a restituire allo stesso Ente di gestione le matrici di quelli venduti.

ART. 5 (MODALITÀ DI RACCOLTA)

1. Nei limiti consentiti dalle modalità di accesso sono regolamentate le seguenti attività:
 - a) la raccolta può essere effettuata nelle aree boscate e nei terreni non coltivati esenti da divieti, da parte di chiunque abbia ottenuto il tesserino autorizzativo;
 - b) la raccolta è vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari;

- c) l'operazione di raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi;
- d) il prelievo di funghi epigei spontanei è consentito nelle giornate di: giovedì, sabato e domenica;
- e) il prelievo di funghi epigei spontanei è consentito nella sola giornata di martedì, esclusivamente ai residenti nei comuni del Parco;
- f) il prelievo di funghi epigei spontanei è consentito nelle ore diurne, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 (*periodo con ora legale*) e dalle ore 08:00 alle 17:00 (*periodo con ora solare*);
- g) la raccolta nella "*Pineta di San Vitale*" e nella "*Pineta di Classe*" è consentita solamente dalla 2ª domenica di ottobre alla 2ª domenica di maggio comprese; per particolari condizioni climatiche l'Ente di gestione potrà apportare delle modifiche al periodo di raccolta.

2. È vietato:

- a) l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale delle piante;
- b) la raccolta di funghi decomposti, anche parzialmente;
- c) il danneggiamento o la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie;
- d) danneggiare, tagliare, estirpare lo strato arbustivo ed erbaceo del sottobosco durante la ricerca e la raccolta dei funghi epigei spontanei.

3. I funghi epigei spontanei raccolti devono poter essere identificabili; gli stessi devono essere riposti solo in contenitori rigidi e aerati.

4. Il Regolamento dell'Ente di gestione, in accordo con i Comuni/Unioni di Comuni interessati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla LR 6/1996, interdice la raccolta per periodi di tempo definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di non danneggiare la capacità di rigenerazione dell'ecosistema. Le zone dovranno essere delimitate con idonea tabellazione.

Art. 6 (LIMITI ALLA RACCOLTA)

- 1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona e fissata in 3 (*tre*) kg.
- 2. Se la raccolta consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi concresciuti detto limite può essere superato.
- 3. L'Ente di gestione si riserva di poter diminuire tale quantitativo di raccolta in funzione di particolari esigenze di tutela ambientale, nonché la facoltà di vietare la raccolta di specie rare in pericolo di estinzione per periodi di tempo determinati e comunque idonei al ripristino delle condizioni ecologiche ottimali per lo sviluppo.

Art. 7 (RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA IN DEROGA)

- 1. In base alla normativa vigente, risultano a carico alla Regione Emilia-Romagna gli adempimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni per la raccolta dei funghi epigei in deroga alla LR 6/1996, presentate da Associazioni, Enti scientifici ed Ispettorati micologici per:
 - a) la realizzazione di ricerche e iniziative di carattere scientifico;
 - b) la realizzazione di mostre, seminari e altre manifestazioni;
 - c) la realizzazione di corsi di addestramento e aggiornamento del personale addetto agli ispettorati micologi.
- 2. Tali richieste per le finalità sopracitate, dovranno pervenire direttamente al competente Servizio della Regione Emilia-Romagna, nelle tempistiche stabilite, utilizzando la modulistica predisposta allo scopo, e reperibile all'indirizzo web regionale.
- 3. L'Ente di gestione, al momento della richiesta di parere da parte del sopraccitato Servizio, a completamento del percorso autorizzativo, e nelle tempistiche previste, potrà comunicare eventuali prescrizioni da inserire nell'atto in deroga.

)

Art.8
(CONTROLLI E SANZIONI)

1. Il tesserino autorizzativo, unitamente a un documento di riconoscimento, dovrà essere esibito a richiesta del personale di vigilanza. Il controllo e la vigilanza, nel rispetto del presente Regolamento, saranno eseguiti, ciascuno per la propria competenza, dal Corpo di Polizia Provinciale, dal Corpo di Polizia Municipale dei Comuni/Unione dei Comuni territorialmente interessati, dai diversi Comandi Forestali del Gruppo Carabinieri, dalle Guardie giurate particolari facenti capo all'Ente di gestione e dalle guardie pinetali del Comune di Ravenna, nonché dalle Forze dell'Ordine (Polizia di Stato e Guardia di Finanza), oltre ai Raggruppamenti Provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie di Ferrara e Ravenna (ai sensi della Legge Regionale del 3 luglio 1989, n. 23).

2. Nella fattispecie le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
 - a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta: da 25 euro a 154 euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione giornaliera;
 - b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità territoriale dell'autorizzazione: da 6 euro a 30 euro, oltre al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
 - c) mancato porto dell'autorizzazione: da 6 euro a 15 euro purché venga esibita l'autorizzazione valida entro 10 giorni dalla contestazione;
 - d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta o alterata: da 51 euro a 309 euro, salve le sanzioni stabilite in materia dalle leggi penali;
 - e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da 6 euro a 30 euro;
 - f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da 25 euro a 154 euro;
 - g) raccolta dell'*Amanita caesarea* (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, di esemplari di *Boletus edulis* (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di *Calocybe gambosa* (Prugnolo) e *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2: da 12 euro a 77 euro;
 - h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da 6 euro a 30 euro;
 - i) ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio della raccolta stabilite dal presente Regolamento, se non contemplata ai punti precedenti, comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 51 euro a 309 euro;
 - j) la violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 8 della LR 6/1996 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 25 euro a 154 euro.

